



**AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON  
DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI – L.N. 112/2016 – DGR  
2912/2024**

**PREMESSO CHE:**

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità;

- la legge 22 giugno 2016, n. 112, detta le disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché' in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;

- l’articolo 3, comma 1, della l. n. 112/2016, istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;

- con decreto del 23 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detta i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’articolo 3 della legge n.112 del 2016, ed assegna alle Regioni per l’anno 2016 le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi;

- l’articolo 6 del DM 23/11/2016, dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3 dello stesso decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;

**CONSIDERATO CHE:**

- la Regione Lombardia con DGR XI/2912 del 5/08/2024 ha approvato il Programma Operativo Regionale e ha ripartito il fondo agli Ambiti

**DATO ATTO** che la programmazione regionale prevede:

- a) Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine o per la deistituzionalizzazione
- b) Interventi di supporto alla residenzialità in soluzioni alloggiative – gruppo appartamento, soluzioni di housing e co-housing
- c) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’art. 3 comma 4 della L. 112 mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi



- d) Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare quali ad esempio ricoveri di sollievo temporaneo

### **ART. 1 Obiettivi specifici e Finalità**

In coerenza e attuazione con i principi fissati dalla L. n. 112/2016, il D.M. 23/11/2016 declina la finalità generale di incentivare e promuovere, per la realizzazione di progetti di vita per l'autonomia e la maggiore qualità della vita delle persone con disabilità senza supporto familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché' in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori, il presente Avviso definisce i seguenti obiettivi:

- Accrescimento della consapevolezza e accompagnamento verso l'autonomia (art. 4, comma 1, lettera d, della legge 112/2016; art. 5, comma 4, lettera c, del D.M.)
- Promozione dell'inclusione sociale per favorire l'autonomia e l'autodeterminazione (integrazione e condivisione dei progetti personalizzati ai sensi dell'art. 3, comma 6, ultimo periodo del DM)
- Sostegno alla permanenza temporanea sulla base di quanto previsto all'art. 3, comma 7 del DM;
- deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (art. 3. Comma 4 del DM);
- realizzazione di soluzioni alloggi attive di tipo familiare e di co-housing sociale e interventi infrastrutturali per il riutilizzo di immobili

### **Con il presente Avviso si intende selezionare i beneficiari dei sostegni previsti dal Programma Operativo**

#### **Art. 2 - Soggetti Beneficiari**

Persone con disabilità grave:

- non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- con certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima Legge;
- di norma maggiorenni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno;
  
- prioritariamente **prive del sostegno familiare** in quanto:
  - mancanti di entrambi i genitori
  - i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale
  - si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare

Possono accedervi anche persone con necessità di sostegno intensivo per le quali sono comunque accertate, tramite Valutazione Multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori dalla famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei seguenti punti:

- in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
- già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione)

### **Art.3 – Requisiti di Accesso**

Per l'anno 2025, si introducono ulteriori requisiti di accesso e modalità di attuazione delle misure, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia degli interventi e garantire un uso equo delle risorse disponibili.

Requisiti per l'accesso:

1. Isee individuale non superiore a 80.000 Euro (fatta eccezione per la domanda di pronto intervento). Possono accedere alla Misura "Dopo di Noi" solo i richiedenti con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 80.000 Euro. Tale limite è stato fissato per garantire che le risorse siano destinate alle famiglie con maggiore necessità economica.
2. Possibilità di ristrutturare una sola unità abitativa
3. Sono necessari colloqui preliminari prima di effettuare la domanda con la referente della Misura (compilazione di un questionario)

### **Art. 4 - Misure e Sostegni**

In coerenza con la DGR XI/2912/2024, gli interessati possono presentare domanda per accedere ai seguenti contributi.

Per le compatibilità e incompatibilità si fa riferimento alla DGR.

## **INTERVENTI GESTIONALI**

### **Misura 1 – Accompagnamento all'autonomia**

Rientrano in questa area le azioni a forte rilevanza educativa tesa a promuovere l'autodeterminazione e la consapevolezza necessarie per sostenere la scelta di avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali, per intraprendere un percorso di vita indipendente.

Es: periodi di sperimentazione di separazione dal contesto familiare o dai servizi residenziali (es. palestra autonomia...) e durante i periodi di distacco dalla famiglia (es. week-end di autonomia o soggiorni extra-familiari in formule residenziali o esperienze di tirocinio socializzante ambiente lavorativo/occupazionale ...)

Tali interventi possono essere messi in campo anche per favorire percorsi di deistituzionalizzazione di persone con grave disabilità inserite in servizi residenziali con caratteristiche differenti da quelle previste dal DM.



Priorità di accesso:

- persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni

Sostegni:

1. Voucher Durante Noi

Voucher annuale fino a **600,00 €** propedeutico all'attivazione e/o mantenimento del percorso di emancipazione, finalizzato ad assicurare specifiche attività di sostegno al contesto familiare (genitori, caregiver, altri familiari...) per consulenza, informazione sui bisogni e aspettative della persona con disabilità, sostegno alle relazioni familiari ecc...

2. Voucher di accompagnamento all'autonomia si sviluppa in più fasi:

- **FASE 1 O DI AVVIO** – erogazione di un voucher annuale di **3.500,00 €** per una durata massima di **2 anni** - per la promozione di percorsi orientati all'acquisizione di livelli di autonomia finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare (o deistituzionalizzazione) per la cura della persona, migliorare il livello di autostima, organizzare il proprio tempo, intessere relazioni sociali. Può essere integrata con voucher durante noi di 600,00 €.

**QUESTA FASE NON E' RIPETIBILE**

- **FASE 2 O INTERMEDIA** - erogazione di un voucher annuale di **3.500,00 €** per una durata di **1 anno eventualmente ripetibile di 1 altro anno**. In questa fase si devono prevedere più distacchi temporanei per più giornate consecutive, in contesto di civile abitazione. Può essere integrata con voucher durante noi di 600,00 €.
- **FASE 3 O CONCLUSIVA** – erogazione di un voucher annuale di **4.800,00 €** che può essere incrementato con il voucher durante noi fino a **800,00 €**. In questa fase deve essere previsto il passaggio di  
- abitazione ed attività di sostegno da un alloggio palestra generico ad una sede abitativa individuata per la conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle forme residenziali previste dal Dopo di Noi. Questa fase può eventualmente essere prorogata di 1 anno con motivazione.

**Misura 2 – Supporto alla residenzialità**

Interventi indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o coinvolte in percorsi di deistituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM all'art. 3, comma 4 (gruppi appartamento, Comunità alloggio sociali fino a 5 persone e soluzioni di Cohousing/Housing).

Sostegni:

- a) Voucher per Gruppo Appartamento o Comunità Alloggio temporanea con Ente Gestore
- b) Contributo per Gruppo Appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono
- c) Buono per persone che vivono in soluzioni di cohousing/housing



Il contributo per le 3 tipologie è di massimo 14.400,00 annui (1.200,00 € al mese)

### **Misura 3 – Ricoveri di Pronto Intervento/Sollievo**

Ricoveri temporanei in struttura per far fronte ad una situazione di emergenza (es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare ecc...)

Sostegni:

- a) Contributo giornaliero pro capite fino ad un massimo di 100,00 € per un massimo di 60 giorni (il contributo non può essere superiore all'80% del costo del ricovero indicato nella Carta dei Servizi del Gestore).

## **INTERVENTI INFRASTRUTTURALI**

### **Misura 4 – Interventi di ristrutturazione dell'abitazione**

Sostegni:

- a) Contributo per adeguamento della fruibilità ambiente domestico (domotica, riadattamento alloggi, messa a norma degli impianti, telesorveglianza e teleassistenza)  
Contributo erogabile fino a massimo € 50.000,00 per unità immobiliare e non superiore al 70% del costo complessivo dell'intervento di adeguamento. Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.

Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui sopra non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 10 anni dalla data di assegnazione del contributo.

Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per condividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).

Qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze da parte dei residenti, a seguito di motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di 20.000,00€. In questo caso il vincolo di destinazione verrà prorogato di ulteriori 5 anni.

Il sostegno non può comunque superare l'importo complessivo di 70.000,00 € ad unità immobiliare.



### **Misura 5 – sostegno canone locazione/spese condominiali**

Contributo per gli oneri della locazione/spese condominiali:

Sostegni:

Contributo mensile fino a **500,00 €** per unità abitativa a sostegno del canone di locazione comunque non superiore all'80% del costo complessivo.

Contributo annuale fino ad un massimo di 2.000,00 € a sostegno delle spese condominiali per unità abitativa comunque non superiore all'80% del costo complessivo

### **Art. 5 – Presentazione delle domande, modalità e tempi**

Le domande di accesso (utilizzando il format previsto) alle Misure potranno essere presentate all'Ambito da parte di:

- persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica (amministratore di sostegno, tutore)
- i Comuni, le Associazioni di famiglie di persone disabili, le Associazioni di persone con disabilità, gli Enti del Terzo Settore ed altri Enti Pubblici o privati, preferibilmente in co-progettazione; in questo caso nella domanda dovranno essere indicati i nominativi delle persone con disabilità a cui riferire i progetti individuali. Gli Enti del Terzo Settore devono possedere comprovata esperienza nel campo dell'erogazione di servizi o attività di persone con disabilità e loro famiglie

Ogni istanza dovrà essere corredata da:

- Isee socio sanitario
- Isee ordinario per richiesta di pronto intervento/sollievo
- certificazione L. 104 indicante il possesso dell'art. 3 comma 3
- modulo informativa privacy
- carta identità del richiedente e del beneficiario degli interventi
  
- progetto redatto a cura dell'Ente Gestore (utilizzando il format previsto) presso il quale si svolgeranno i percorsi di autonomia o interventi per la messa in disponibilità di appartamenti, e dei famigliari di riferimento della persona disabile (amministratore di sostegno)

La domanda e i relativi allegati si presentano in forma cartacea o trasmessi elettronicamente per pec ai servizi sociali del Comune di residenza del richiedente che provvederanno ad inserire le istanze nel Sistema Informativo Zonale (SIZ).

### **Art. 6 - Modalità di Valutazione e Selezione**

La verifica dei requisiti di accesso alla Misura viene valutata dall'Ambito territoriale.

La valutazione multidimensionale viene effettuata in maniera integrata con il Servizio Disabilità e Integrazione Sociale dell'ASST di Lodi.

In esito alla valutazione ad opera della citata equipe si determinano le graduatorie delle istanze pervenute che dà accesso ai fondi disciplinati in coerenza con le misure previste



### **Art. 7 – Comunicazione Esiti**

L'Ufficio di Piano, al termine dell'istruttoria della domanda e una volta effettuata la valutazione multidimensionale, comunicherà ai richiedenti l'esito e si raccorderà con gli Enti Gestori responsabili dell'esecuzione del progetto individualizzato in merito all'avvio delle azioni.

### **Art. 8 - Rispetto della privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 670/16 ("GDPR") si informa che:

la finalità della raccolta e trattamento dei dati personali sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di assegnazione dei sostegni di cui trattasi.

Il conferimento dei dati si configura come onere del partecipante per concorrere alla assegnazione dei sostegni di cui alla D.G.R. XI/2912/2024 di Regione Lombardia e declinati nel presente Avviso.

L'eventuale rifiuto di prestare il consenso al trattamento dei dati comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'assegnazione.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi art. 32 del GDPR ad opera di soggetti appositamente incaricati e autorizzati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di residenza del richiedente.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 comma 1 del GDPR, è l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali in qualità di Ente Capofila dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi.

Il Responsabile Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR dell'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali in qualità di Ente Capofila dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

### **Art. 9 - Pubblicazione**

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell'Ufficio di Piano, dell'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali - in qualità di capofila del Piano di Zona e sui siti web dei Comuni aderenti all'Ambito Distrettuale di Lodi.

Lodi 2/01/2025

UFFICIO DI PIANO  
AMBITO DI LODI